COMUNE DI PORTO CESAREO (Prov.di Lecce)

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

.....

Legge Regionale n°3/2002

Elaborato di Completamento alla Zonizzazione Acustica Comunale

Del. C.C. N°108 del 19.12.2014 – Provincia di Lecce Deter.Dir. N°73/2015

TAV.1 – Relazione esplicativa

TAV.2 – Planimetria Generale – *Aree di Criticità Acustica* – scala: 1/20.000;

TAV.3 – Misure fonometriche ambientali / Limiti di zona – scala: 1/20.000;

TAV.4/a – via Litoranea SP 340 e viabilità principale interna collegata: regolamentazione flusso veicolare e Interventi di attenuazione dei livelli acustici- scala:1/10.000;

TAV.4/b – via Litoranea SP 340 e viabilità principale interna collegata: regolamentazione flusso veicolare e Interventi di attenuazione dei livelli acustici [*Particolari*] – scala: 1/5.000;

TAV.5 – Penisola e zone adiacenti alle aree artigianali: Interventi di attenuazione dei Livelli acustici -scala: 1/10.000 – 1/2000;

TAV.6/a [quadrante 1] – Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree-scala: 1/10.000;

TAV.6/a [quadrante 2] – Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree-scala: 1/10.000;

TAV.6/a [quadrante 3] – Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree-scala: 1/10.000;

TAV.6/a [quadrante 4] – Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree-scala: 1/10.000;

TAV.6/b) – Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: *Procedure*

TAV.6/b – Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Procedura

Porto Cesareo, Aprile 2016

IL TECNICO

Ing. Valerio Vitale

Le procedure che si applicano alle iniziative del Privato sono quelle regolate dalle DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO delle NTA del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato.
Tali iniziative sono distinte in:

a) Iniziative a carattere permanente
b) Iniziative a carattere temporaneo

A) ***Iniziative a carattere permanente***

Il carattere predominante di questo tipo di iniziative è quello della permanenza sul territorio comunale senza limiti di tempo. Tali insediamenti sono regolati dalle procedure per il rilascio dei relativi Permessi di Costruire e/o dei Certificati di Agibilità.
Con riferimento agli articoli specifici della L.447/95 e della L.R. N°3/2002 tali iniziative possiamo distinguerle in due tipologie:

1. *Iniziative potenzialmente rumorose* [L.447/95 – art.8 comma 2/4], che creano potenzialmente un incremento della rumorosità ambientale. L'ambiente esterno deve essere protetto da queste iniziative. La Legge 447/95 ne riporta un elenco all'art.8 comma 2:
   a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
   b) strade di tipo A/B/C/D/E/F secondo la classificazione di cui al D.Lvo n°285 del 30.4.1992;
   c) discoteche;
   d) circoli privati, pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
   e) impianti sportivi e ricreativi;
   f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

   Sono da aggiungere a questo elenco le iniziative di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 e quelle di cui agli art.12-13-15 della L.R. N°3/2002.

Queste iniziative hanno l'obbligo in fase progettuale e/o alla richiesta del Certificato di Agibilità di produrre adeguata documentazione di impatto acustico.
La Valutazione di Impatto Acustico deve attestare il rispetto del *criterio assoluto* e del *criterio differenziale* di cui all'art.3 della L.R. N°3/2002.
Il riferimento normativo specifico è costituito da tutte le norme vigenti sull'argomento e dalle NTA del Piano di Zonizzazione Acustica approvato.
Sinteticamente la V.I.A. deve contenere almeno la seguente procedura:

- illustrazione completa dell'iniziativa, con la descrizione e il layout delle attrezzature, la posizione e la zona acustica di appartenenza;
- misura del livello residuo Lres(A) diurno e/o notturno in esterno ad un metro dl confine dell'area di proprietà in almeno due punti;
- confronto di Lres(A) con i valori limite di zona LS(A);

Se Lres(A) < LS(A), allora:

- misura e/o valutazione di previsione progettuale del livello ambientale Lam(A) indotto dall'iniziativa negli stessi punti;

- confronto di Lam(A) con i valori limite di soglia LS(A);
- se Lam(A) ≤ LS(A) il criterio assoluto è rispettato;
- applicazione cautelativa del criterio differenziale ΔL= Lam(A) – Lres(A) ad 1.0 mt di distanza dalla facciata finestrata dell'edificio più prossimo;
- se il Criterio Differenziale è rispettato, la V.I.A. può considerarsi conclusa;
- se Lam(A) > LS(A) e/o il Criterio Differenziale non è rispettato, allora è necessario procedere a porre in opera accorgimenti di riduzione di Lam(A) e ricontrollare i due criteri assoluto e differenziale.

Se Lres(A) ≥ LS(A), sarà anche sempre Lam(A)>LS(A). In questo caso la nuova iniziativa deve rispettare almeno i livelli di qualità della tabella D del DPCM 14.11.1997 in modo da non dare contributi al peggioramento del livello ambientale; allora:

- misura [o valutazione in sede di progetto] del livello ambientale Lam(A) indotto dall'iniziativa negli stessi punti;
- calcolo dell'aliquota di Energia acustica aggiuntiva Ei(A) prodotta in esterno dall'iniziativa e del suo Livello LEi(A);
- confronto con i limiti assoluti di qualità LQ(A) della tabella D del DPCM 14.11.1997 e verifica che LEi(A) ≤ LQ(A);
- se LEi(A) ≤ LQ(A) si procede alla applicazione cautelativa del Criterio Differenziale ΔL= Lam(A) – Lres(A) ad 1.0 mt di distanza dalla facciata finestrata dell'edificio più prossimo;
- se il Criterio Differenziale è rispettato, la V.I.A. può considerarsi conclusa;
- se LEi(A) ≥ LQ(A) e/o il Criterio Differenziale non è rispettato, allora è necessario procedere a porre in opera accorgimenti di riduzione di LEi(A) e quindi di Lam(A) e ricontrollare i due criteri assoluto e differenziale.

Rif.:

- *Lres(A) = Livello ambientale residuo senza il contributo della nuova attività;*
- *Lam(A) = Livello ambientale con il contributo della nuova attività;*
- *LS(A) = Livello di soglia per la zona di appartenenza;*
- *Ei(A) = Energia acustica aggiuntiva prodotta in esterno dalla nuova iniziativa;*
- *LEi(A) = Livello dell'Energia Ei(A);*
- *LQ(A) = Livelli di qualità della tabella D del DPCM 14.11.1997;*
- *ΔL= Lam(A) – Lres(A) = Livello differenziale*

Eventuali azioni di tutela devono anche fare riferimento alle disposizioni del DPCM 5.12.1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*" e alle disposizioni del DPCM n°215 del 16.04.1999 " *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi* ".

In ogni caso qualunque privato può sempre ricorrere alle autorità competenti per l'accertamento di un eventuale disturbo acustico lamentato all'interno del proprio ambiente abitativo. In ogni caso il titolare dell'iniziativa, anche con la V.I.A. prodotta a livello progettuale, rimane sempre responsabile dell'eventuale disturbo acustico causato dallo svolgimento reale della sua attività. Tale disturbo - e l'eventuale intervento di tutela - va accertato con le procedure previste dalla normativa vigente.

2. *Iniziative potenzialmente silenziose* [L.447/95 – art.8 comma 3], che devono essere protette dalla rumorosità dell'ambiente esterno. La Legge 447/95 ne riporta un elenco all'art.8 comma 3:
    - Scuole e asili nido;
    - Ospedali;
    - Case di cura e di riposo;
    - Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
    - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 – art.8 L.447/95

    A questo elenco occorre aggiungere le opere di cui all'art.15 della L.R. N°3/2002.

Queste iniziative hanno l'obbligo in fase progettuale e/o alla richiesta del Certificato di Agibilità di produrre adeguata documentazione di impatto acustico, tenendo conto che per questi insediamenti valgono i limiti di rumorosità stabiliti per la Classe I "*Aree particolarmente protette*" [cfr.All.Tecnico L.R.n°3/2002 – P.1.1.1].

Ai sensi del P.1.1.2 dell' ALLEGATO TECNICO alla L.R. N°3/2002 " *sono escluse dalla classe I le piccole aree verdi di quartiere e le aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione, nonché le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici. Tali aree e strutture seguono la classificazione della zona di cui fanno parte ovvero della zona cui appartengono gli edifici che le inglobano*."

La Valutazione di Impatto Acustico deve contenere una valutazione del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione degli insediamenti sopra elencati e verificare il rispetto dei valori limiti assoluti e differenziali di cui all'art.3 della L.R. N°3/2002.

Il riferimento normativo specifico è costituito da tutte le norme vigenti sull'argomento e dalle NTA del Piano di Zonizzazione Acustica approvato.

Per le strutture del P.1.1.1 dell'All.Tecnico - L.R. N°3/2002, sinteticamente la V.I.A. deve contenere almeno la seguente procedura:

- illustrazione completa dell'iniziativa, con la descrizione e il layout delle attrezzature, la posizione e la zona acustica di appartenenza;
- dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997 per tutte le partizioni dell'edificio;
- misura del livello residuo Lres(A) diurno e/o notturno <u>in esterno ad un metro dal confine</u> dell'area di proprietà in almeno due punti;
- confronto di Lres(A) con i limiti di zona LS(A);
- misura e/o valutazione di previsione progettuale del <u>livello acustico ambientale esterno</u> LEam(A), comprensivo della eventuale rumorosità aggiuntiva indotta dall'iniziativa [se non c'è rumorosità aggiuntiva LEam(A)=Lres(A)];
- eventuale riduzione ed adeguamento del valore di LEam(A) con la procedura indicata al p.1 per le iniziative potenzialmente rumorose[se LEam(A)=Lres(A) non è necessario alcun adeguamento];
- misura e/o valutazione di previsione progettuale del <u>livello acustico ambientale all'interno</u> dell'area di

competenza ad un metro dal confine LIam(A);

- Confronto di LIam(A) con i livelli massimi consentiti per la classe I, LS1(A);
- se LIam(A) ≤ LS1(A), la V.I.A. può considerarsi conclusa;
- se LIam(A) > LS1(A), occorre predisporre gli accorgimenti di tutela e di protezione per ridurre e adeguare il valore di LIam(A) [schermi acustici, barriere vegetali, miglioramento delle caratteristiche acustiche degli infissi e delle partizioni, etc.];

Per le strutture del P.1.1.2 dell'All.Tecnico alla L.R. N°3/2002, sinteticamente la V.I.A. deve contenere almeno la seguente procedura:

- illustrazione completa dell'iniziativa, con la descrizione e il layout delle attrezzature, la posizione e la zona acustica di appartenenza;
- dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997 per tutte le partizioni dell'edificio;
- misura del livello residuo Lres(A) diurno e/o notturno in esterno ad un metro dal confine dell'area di proprietà in almeno due punti;
- confronto di Lres(A) con i limiti di zona LS(A);
- misura e/o valutazione di previsione progettuale del livello acustico ambientale esterno LEam(A), comprensivo della eventuale rumorosità aggiuntiva indotta dall'iniziativa [se non c'è rumorosità aggiuntiva LEam(A)=Lres(A)];
- eventuale riduzione ed adeguamento del valore di LEam(A) con la procedura indicata al p.1 per le iniziative potenzialmente rumorose [se LEam(A)=Lres(A) non è necessario alcun adeguamento];
- misura e/o valutazione di previsione progettuale del livello acustico ambientale all'interno dell'area di competenza ad un metro dal confine o ad un metro dalla parete finestrata LIam(A);
- Confronto di LIam(A) con il valore di LEam(A) già adeguato [normalmente LIam(A) ≤ LEam(A)];
- verifica del Criterio Differenziale ΔL = LIam(A)-Lres,$_{interno}$(A);
- se il Criterio Differenziale è verificato la V.I.A. può considerarsi conclusa;
- se il Criterio Differenziale non è verificato occorre procedere all'ulteriore riduzione e adeguamento di LIam(A) e cioè di LEam(A);

Rif.:

- *Lres(A) = Livello ambientale residuo all'esterno dell'area di competenza;*
- *LEam(A) = Livello ambientale all'esterno dell'area di competenza con il contributo della nuova attività ;*
- *LS(A) = Livello di soglia per la zona di appartenenza;*
- *LIam(A) = ambientale all'interno dell'area di competenza;*
- *Lres,$_{interno}$ = Livello residuo all'interno dell' area di competenza;*
- *LS1(A) = Livelli di immissione per la classe 1;*
- *ΔL= LIam(A) – Lres,$_{interno}$(A) = Livello differenziale*

B) ***Iniziative a carattere temporaneo***

Il carattere predominante di queste attività è quello di essere temporanee, cioè limitate nel tempo.
La loro durata è pari alla durata indicata nella richiesta di autorizzazione.
Gli art.16/17 della L.R.n°3/2002 esplicitano un elenco sommario di tali attività:

- attività sportive e ricreative svolte all'aperto;
- attività sonore e musicali provenienti da circhi,teatri non permanenti e strutture simili, manifestazioni musicali;
- cantieri edili;

N.B. Le attività ricreative e musicali – anche temporanee - svolte nell'area di competenza di un pubblico esercizio e coerenti con la destinazione e con l'autorizzazione all'esercizio dello stesso locale sono esonerate dalla disciplina delle attività temporanee, in quanto regolate dalla normativa sulle attività permanenti.

Data la natura turistico-balneare del Comune di Porto Cesareo le NTA del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale approvato fanno rientrare in questa categoria anche le attività stagionali ricreative e musicali limitate al periodo estivo dei lidi balneari e dei campeggi.
Queste attività sono regolate dalla norme specifiche di cui alla L.R.n°3/2002 e dalle NTA del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.
In particolare tali attività sono soggette ad autorizzazione preventiva, che deve contenere una adeguata Valutazione di Impatto Acustico.
La V.I.A. deve almeno contenere:

- una descrizione dettagliata del tipo di attività;
- la strumentazione di sonorizzazione adoperata e in genere le sorgenti di rumore connesse all'attività ricreativa e/o musicale con i relativi livelli acustici di emissione, anche con riferimento alle soglie stabilite dal DPCM n°215/99;
- la Durata globale richiesta nell'autorizzazione;
- il Periodo osservato [*Tempo di osservazione*] per la valutazione del disturbo [che può coincidere con una giornata tipo o con la durata di una manifestazione];
- le durate parziali [*Tempi di misura*] degli eventi rumorosi, ai quali fare riferimento nella valutazione dei Livelli Equivalenti;in sostanza all'interno della *Durata* dell'Autorizzazione deve essere definito il *Tempo di Osservazione* e i *Tempi di misura* dei Leq(A), che corrispondono ai tempi di emissione del rumore per i singoli eventi all'interno del Tempo di Osservazione con esclusione dei tempi di pausa.

I Livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati (A) [Leq(A)] – misurati sui *Tempi di misura* come sopra definiti – descrivono il Tempo di osservazione e devono risultare non superiori ai valori limite riportati negli artt.16-17 della L.R. N°3/2002.

Con particolare riferimento alle attività musicali e ricreative svolte nei ***Lidi Balneari*** i limiti acustici di soglia di cui agli art.16-17 della L.R. N°3/2002 devono essere rispettati anche con riferimento alla linea di separazione tra le zone di arenile di pertinenza di stabilimenti balneari contigui, tracciata perpendicolarmente al profilo di costa per l'ampiezza del tratto di arenile. La V.I.A. deve descrivere dettagliatamente la *Durata* dell'autorizzazione richiesta [che può corrispondere al periodo stagionale estivo], il tipo di attività svolta in termini di eventi all'interno del *Tempo di osservazione* [che può coincidere con una giornata tipo o con la durata di una manifestazione] e la eventuale strumentazione di sonorizzazione adoperata. La valutazione dei Livelli equivalenti generati deve essere condotta con *Tempi di misura* secondo le modalità sopra specificate. La V.I.A. deve accertare con adeguate misurazioni in loco che le emissioni sonore in termini di Livello equivalente ponderato (A) risultino compatibili con le soglie stabilite dagli artt.16-17 della L.R. N°3/2002.
Il rispetto dei sopracitati limiti di soglia può essere ottenuto anche con l'adozione di eventuali misure di tutela e protezione. In ogni caso nell'area sonorizzata della manifestazione non possono essere superate le soglie di livello acustico stabilite dal DPCM n°215 del 16.04.1999.

Anche le attività musicali e/o ricreative svolte nelle aree autorizzate a **campeggio** con carattere di stagionalità devono essere dotate di autorizzazione comunale valida per il periodo temporale richiesto. La V.I.A. deve essere redatta secondo le modalità sopra specificate.
In ogni caso nell'area sonorizzata della manifestazione non possono essere superate le soglie di livello acustico stabilite dal DPCM n°215 del 16.04.1999.
Le iniziative a carattere temporaneo – all'interno della loro durata autorizzata - sono soggette a limitazione sia di livello acustico generato e sia di orario all'interno delle ventiquattro ore giornaliere [artt.16-17 della L.R. N°3/2002].

E' possibile chiedere al Sindaco **deroga** in termini di livello acustico e/o di orario secondo la procedura specificata al Par.4 del Punto B delle N.T.A. del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e all'art.16 comma 3 e art.17 comma 4 della L.R. N°3/2002. La richiesta di deroga rappresenta una procedura eccezionale ed è riferita ad una singola manifestazione. La Relazione di impatto acustico che accompagna la richiesta di deroga deve contenere anche le ragioni motivate per esigenze locali o di pubblica utilità, che impongono la richiesta di deroga. La concessione dell'Autorizzazione in deroga deve contenere la prescrizione delle misure necessarie a ridurre il disturbo, sentiti gli Uffici ASL competenti.

Gli eventuali insediamenti e costruzioni precarie, necessari per lo svolgimento dell'iniziativa temporanea sono regolati dal punto di vista urbanistico dal Reg. Com. approvato con Del.C.C. N°19 del 19.04.2012.

In ogni caso qualunque privato può sempre ricorrere alle autorità competenti per l'accertamento di un eventuale disturbo acustico lamentato all'interno del proprio ambiente abitativo. In ogni caso il titolare dell'iniziativa, anche con la V.I.A. preventiva prodotta a livello progettuale, rimane sempre responsabile dell'eventuale disturbo acustico causato dallo svolgimento reale della sua attività. Tale disturbo - e l'eventuale intervento di tutela - va accertato con le procedure previste dalla normativa vigente.

Conclusioni

La precisa definizione delle procedure, che il Privato deve seguire per il rispetto dei livelli acustici ambientali previsti dalla Normativa vigente, è un necessario complemento del Piano di Risanamento Acustico, allo scopo di ottenere con facilità quei comportamenti virtuosi del Privato, che aggiunti alle iniziative dell'Ente Pubblico per la riduzione del rumore ambientale, rendono infine nel medio termine il Clima Acustico Territoriale compatibile con le destinazioni degli strumenti urbanistici e del Piano di Zonizzazione Acustica approvato.

Porto Cesareo, Aprile 2016

IL TECNICO
Ing.Valerio Vitale
[Registro Reg. Tecnici Competenti Del.G.R. N°2372 del 13.5.1997]